

9819/97

LIMITE

PUBLIC 7

TRASPARENZA LEGISLATIVA
DICHIARAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO
GIUGNO 1997

Il presente documento contiene in allegato un sommario degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel giugno del 1997, corredato delle dichiarazioni a verbale che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

**DICHIARAZIONI A VERBALE RESE ACCESSIBILI AL PUBBLICO
- GIUGNO 1997 -**

ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI
2011° Consiglio "Affari generali" del 2 giugno 1997			
Direttiva 96/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)	PE-CONS 3610/97 + COR 1 (gr) + COR 2 (f) + COR 3 (f,d,nl,dk,gr,es) + COR 4	153/97, 154/97	Astensione L
Regolamento del Consiglio relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione	8148/97	155/97, 156/97, 157/97 158/97, 159/97	Contro DK, FIN, S Astensione UK
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida	11847/1/96 REV 1	160/97, 161/97	
2013° Consiglio "Sanità" del 5 giugno 1997			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio per l'adozione di un programma d'azione comunitario in materia di monitoraggio sanitario nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica (1997-2001)	PE-CONS 3612/97	162/97, 163/97, 164/97	
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 77/186/CEE sull'esportazione del petrolio greggio e di prodotti petroliferi da uno Stato membro all'altro in caso di difficoltà di approvvigionamento	12178/96 + COR 1		

2014° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 9 giugno 1997			
Decisione del Consiglio che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura facoltativa di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari	8408/97		
Regolamenti del Consiglio:			
- Regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 189/92 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione di talune misure di controllo adottate dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale	5508/97		
- Regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 3069/95 che istituisce un programma di osservazione della Comunità europea applicabile ai pescherecci comunitari che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)	5509/97		
2015° Consiglio "Lavoro e Affari sociali" del 27 giugno 1997			
Direttiva del Consiglio che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)	8201/97 + COR 1 (fi)	165/97, 166/97, 167/97, 168/97, 169/97, 170/97, 171/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71	8078/97		

2016° Consiglio "Trasporti" del 17 giugno 1997			
Ottava direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all'ora legale	PE-CONS 3614/97	172/97, 173/97	Astensione F
Regolamento del Consiglio relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro	5074/97 + COR 1 + COR 2 (s) + COR 3 (es) + COR 4 (f) + COR 5 (nl) + COR 6 (gr) + COR 7 REV 1 (f,d,i,nl,en,gr,es,p,s) + COR 8 REV 1 (f) + COR 9 (d) + REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 1 REV 1 (fi) + REV 2 (dk) + REV 2 COR 1 REV 1 (dk)		
2017° Consiglio "Ambiente" del 19 giugno 1997			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/552/cee del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (95/0074 (COD))	PE-CONS 3611/97 + COR 1 (i) + COR 2 REV 1 (p) + COR 3 (s)	174/97, 175/97, 176/97, 177/97, 178/97, 179/97, 180/97	Astensione D

2018° Consiglio "Agricoltura" del 25 giugno 1997			
Regolamento del Consiglio riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE e modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE	8523/97 + REV 1 (s)	181/97, 182/97, 183/97	Astensione UK
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali	8892/97	184/97, 185/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea	7595/97	186/97	
Regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele	9174/97	187/97, 188/97, 189/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round	9087/97		Contro F, I

Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, taluni prezzi applicabili nel settore dello zucchero e la qualità tipo delle barbabietole	9005/97		
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio	9006/97		
Regolamento del Consiglio che fissa il prezzo indicativo del latte e il prezzo di intervento del burro e del latte scremato in polvere per la campagna lattiera 1997/1998	9010/97		
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo d'intervento dei bovini adulti	9011/97		
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati	9013/97		
Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto per i bachi da seta	9009/97		

Direttiva del Consiglio che modifica: - la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui sugli e negli ortofrutticoli; - la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui sui e nei cereali; - la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui sui e nei prodotti alimentari di origine animale; - la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli	9076/97	190/97, 191/97, 192/97, 193/97, 194/97, 195/97, 196/97	Contro D
2019° Consiglio "Affari generali" del 26 giugno 1997 Decisione del Consiglio relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (PPO IV)	7466/97 + COR 1 (d) + COR 2	197/97, 198/97, 199/97, 200/97, 201/97, 202/97, 203/97	Contro F, UK
2021° Consiglio "Telecomunicazioni" del 27 giugno 1997 Regolamento del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti industriali e agricoli	8003/97		

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	8766/97 + COR 1 (nl) + COR 2 (nl) + COR 3 (en) + COR 4 (d)		Astensione P
2022° Consiglio "Cultura" del 30 giugno 1997			
Direttiva del Consiglio riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/Euratom	8666/97 + COR 1 (es) + COR 2 (dk) + COR 3 (s) + REV 1 (p)	204/97, 205/97, 206/97	
Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad applicare e a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafi 4 e 6 della direttiva 92/81/CEE	8536/97 + COR 1 (f,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi,s) + COR 2 (fi) + COR 3 (d) + COR 4 (s) + COR 5 (f,d,i,nl,en,dk,gr,es,p,fi)	207/97, 208/97, 209/97, 210/97, 211/97, 212/97, 213/97, 214/97, 215/97, 216/97	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (articoli 87 e 235)	9153/97 + COR 1	217/97, 218/97, 219/97, 220/97, 221/97, 222/97, 223/97, 224/97, 225/97	

DICHIARAZIONE 153/97

Dichiarazione della Commissione

La Commissione si è impegnata ad accettare - quando si pronuncerà sugli emendamenti che il Parlamento europeo ha approvato [per la direttiva sulla telefonia vocale] in seconda lettura - il principio dell'emendamento n. 25 per la direttiva sull'interconnessione, ma esaminerà attentamente l'attuazione delle disposizioni in questione e in particolare il fatto che il nuovo numero deve essere indicato gratuitamente all'utente.

DICHIARAZIONE 154/97

Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio dichiara che procederà a un'approfondita riflessione e prenderà in considerazione il parere della Commissione.

DICHIARAZIONE 155/97

Dichiarazione del governo federale tedesco

"Il governo tedesco dichiara che MTW e Volkswerft non riceveranno aiuti supplementari destinati alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione oltre agli importi già notificati alla Commissione, fatta eccezione per gli aiuti generalmente disponibili conformemente alle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti alla costruzione navale."

DICHIARAZIONE 156/97

Dichiarazione del governo spagnolo

"Il governo spagnolo dichiara che i cantieri navali di proprietà statale, vale a dire AESA-Puerto Real, AESA CADIZ, AESA SEVILLA, AESA SESTAO, ASTANDER, JULIANA e BARRERAS, non riceveranno aiuti supplementari destinati alla ristrutturazione, al salvataggio, alla compensazione delle perdite o alla privatizzazione oltre agli importi già notificati alla Commissione, fatta eccezione per gli aiuti generalmente disponibili conformemente alle norme comunitarie vigenti in materia di aiuti alla costruzione navale."

DICHIARAZIONE 157/97

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che prende atto delle dichiarazioni del governo spagnolo e tedesco."

DICHIARAZIONE 158/97

Dichiarazione della Commissione

"Prezzi vessatori praticati da cantieri in ristrutturazione

In base alle procedure di controllo contemplate dagli articoli 11 e 12 della settima direttiva e dall'articolo 2 del presente regolamento, la Commissione interviene se un cantiere in corso di ristrutturazione in Germania o in Spagna conclude un contratto basato su prezzi di vendita o contenente condizioni relative a prezzi chiaramente inferiori alle condizioni prevalenti sul mercato.

Nel caso in cui uno di tali cantieri sia in concorrenza per un contratto specifico con un cantiere di un altro Stato membro e non esistano seri concorrenti di paesi terzi, lo Stato membro può sottoporre il caso alla Commissione, se vi è motivo di ritenere che il prezzo offerto dal cantiere in ristrutturazione sia anormalmente basso grazie all'aiuto alla ristrutturazione concesso.

La Commissione esamina tali casi basandosi sulle disposizioni della settima direttiva, in particolare sull'articolo 4, paragrafo 5. La Commissione può stabilire che il prezzo offerto dal cantiere in ristrutturazione sia aumentato, al massimo fino a raggiungere il prezzo più basso offerto da uno dei cantieri di un altro Stato membro concorrenti per lo stesso contratto.

La Commissione ricorda inoltre le precisazioni fornite al Consiglio nel novembre 1995 [doc. 11282/95 COR 2] in merito agli aiuti di Stato e all'abuso di posizione dominante [art. 86 CE]."

DICHIARAZIONE 159/97

Dichiarazione della Commissione

"Considerata l'incertezza in merito al trattamento da riservare alle FPSO (Floating Production Storage and Offloading vessels/navi utilizzate come piattaforma di estrazione e di immagazzinamento e come terminale petrolifero) la Commissione rammenta che conformemente alla settima direttiva in materia di costruzione navale per "costruzione navale" si intende la costruzione nella Comunità di "navi a scafo metallico" comprese "... altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme di trivellazione, di almeno 100 tsl".

Secondo la Commissione le FPSO rientrano nella definizione di costruzione navale se la nave ultimata è in grado di navigare in alto mare e di compiere manovre con mezzi propri mediante l'uso ad esempio di eliche o altri mezzi di propulsione.

Le caratteristiche delle FPSO possono variare: alcune di esse sono piuttosto simili a chiatte e non sono quindi in grado di effettuare manovre autonomamente; altre hanno una capacità di manovra limitata che consente loro sostanzialmente di mantenere una posizione fissa in mare. Infine vi sono altre FPSO completamente autonome dal punto di vista della propulsione. Quest'ultima categoria sembra essere contemplata dalla settima direttiva.

Le altre di più ridotta capacità propulsiva dovrebbero essere esaminate caso per caso per accertare se rientrano o meno nell'ambito della settima direttiva.

Al fine di risolvere il problema del trattamento da riservare alle FPSO ai sensi della settima direttiva la Commissione conferma che procederà ad una valutazione tecnica di tali costruzioni.

La Commissione informerà il Consiglio in merito alle conclusioni di tale valutazione tecnica in modo che quest'ultimo possa tenerne conto nelle sue ulteriori deliberazioni al riguardo."

DICHIARAZIONE 160/97

Articolo 1, punto 2

"La Commissione si impegna a riunire quanto prima il Comitato previsto all'articolo 1, punto 2 della presente direttiva per procedere alla suddivisione dei codici armonizzati che figurano negli allegati I e I bis ed esaminare il loro carattere obbligatorio o facoltativo, tenuto conto in particolare del fatto che i codici e/o i sottocodici utilizzati debbono essere sufficientemente espliciti per permettere di conoscere esattamente le condizioni che abilitano il titolare della patente a guidare un veicolo."

DICHIARAZIONE 161/97

Articolo 1, punto 2

"Il Regno Unito afferma che a suo avviso l'utilizzazione di suddivisioni dei codici armonizzati dovrebbe restare facoltativa sia per motivi di costo che per motivi pratici."

DICHIARAZIONE 162/97

Dichiarazione della Commissione

"Nell'attuazione del prossimo programma statistico comunitario (1998-2002), la Commissione farà sì che si accordi la debita attenzione allo sviluppo delle statistiche nel settore del monitoraggio sanitario ai fini del rafforzamento di questo programma."

DICHIARAZIONE 163/97

Dichiarazione della Commissione

Articolo 5, paragrafo 4:

"La Commissione si impegna a fornire ogni anno al Parlamento europeo la stessa informazione sulle decisioni prese."

DICHIARAZIONE 164/97

Dichiarazione del Parlamento europeo

"Il Parlamento europeo prende nota della dichiarazione della Commissione e si impegna ad appoggiare questa azione nell'ambito della procedura di bilancio." ⁽¹⁾

(1) Questa dichiarazione sarà pubblicata nella GU unitamente alla decisione.

DICHIARAZIONE 165/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla coerenza della normativa comunitaria

"Considerati i pericoli derivanti dagli agenti cancerogeni, il Consiglio e la Commissione sottolineano la necessità di

- proseguire i loro sforzi per semplificare e migliorare la coerenza della legislazione esistente in questo settore;
- elencare in un unico testo di facile accesso tutti gli agenti cancerogeni definiti come tali nelle direttive."

DICHIARAZIONE 166/97

Dichiarazione della delegazione francese sulla coerenza della normativa comunitaria

"La Francia appoggia la posizione comune, considerando che il progresso in materia di sanità e sicurezza sul lavoro non può essere arrestato.

Essa sottolinea tuttavia che avrebbe preferito che la formulazione della presente direttiva si spingesse più avanti sulla via tracciata dalla dichiarazione comune relativa alla coerenza della normativa comunitaria.

Per questo motivo e in considerazione del ruolo particolarmente importante dei valori limite per l'esposizione durante il lavoro, la Francia insiste sul fatto che scopo dell'allegato III della presente direttiva dovrebbe essere quello di elencare il più rapidamente possibile un massimo di valori limite per gli agenti cancerogeni e che tale allegato dovrebbe includere immediatamente i valori limite che sono già obbligatori a livello comunitario. Inoltre le procedure previste per la riduzione dei valori limite di cui all'allegato III dovrebbero essere avviate senza indugio ogniqualvolta i dati scientifici lo permettessero."

DICHIARAZIONE 167/97

Dichiarazione del Consiglio sugli agenti mutageni

"Il Consiglio invita la Commissione a sottoporre, non appena le conoscenze scientifiche e tecniche lo consentano e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, una proposta di ulteriore modifica della direttiva 90/394/CEE al fine di fornire norme appropriate di protezione dei lavoratori dai rischi derivanti da sostanze mutagene non contemplate da tale direttiva, tenendo conto della natura particolarmente pericolosa di dette sostanze.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di esaminare immediatamente le pertinenti questioni tecniche e scientifiche, in consultazione con gli Stati membri."

DICHIARAZIONE 168/97

Dichiarazione del Consiglio sulle segature di legno e altre sostanze che potrebbero avere effetti cancerogeni analoghi

"Il Consiglio invita la Commissione a sottoporre il problema della cancerogenicità delle segature di legno al Comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale e al Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro al fine di avanzare proposte volte all'inserimento delle segature di legno nella direttiva 90/394/CEE.

Il Consiglio ritiene che siffatte proposte debbano chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva 90/394/CEE alle segature di legno e alle altre sostanze con eventuali analoghi effetti cancerogeni."

DICHIARAZIONE 169/97

Dichiarazione della Commissione sugli agenti mutageni, segature di legno e altre sostanze che potrebbero avere effetti cancerogeni analoghi

"La Commissione prende atto dell'invito rivoltole dal Consiglio, cui rivolgerà l'attenzione appropriata. La Commissione si riserva tuttavia il diritto di reagire conformemente al trattato, in particolare per quanto riguarda il suo diritto di iniziativa."

DICHIARAZIONE 170/97

Dichiarazione del Consiglio sulla valutazione di impatto

"Il Consiglio si riferisce al punto 3, lettera a), della sua risoluzione del 27 marzo 1995 sul recepimento e l'applicazione della legislazione comunitaria nel settore sociale e chiede alla Commissione di trasmettere in futuro proposte di direttive sistematicamente corredate di studi di impatto appropriati contenenti una valutazione dei costi e dei benefici socioeconomici delle proposte con particolare riferimento alle loro implicazioni per l'occupazione e per le piccole e medie imprese."

DICHIARAZIONE 171/97

Dichiarazione della Commissione sulla valutazione di impatto

"La Commissione prende atto dell'invito del Consiglio, cui rivolgerà l'attenzione appropriata tenendo presente la natura del tema oggetto delle proposte e la rilevanza del loro impatto sulle imprese."

DICHIARAZIONE 172/97

Direttiva nel complesso

"Il Consiglio e la Commissione ritengono che le poste in gioco, a livello sociale ed economico, riguardanti il regime dell'ora legale giustifichino una riflessione approfondita che sarà effettuata prima della scadenza dell'ottava direttiva. A tal fine, la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione particolareggiata entro e non oltre il 30 giugno 1999. Il Consiglio e la Commissione convengono di procedere, con l'ausilio di un gruppo composto dai rappresentanti degli ambienti interessati e degli esperti nazionali degli Stati membri, ad un esame approfondito delle ripercussioni del regime di cambiamento d'ora che comprenda gli aspetti istituzionali del coordinamento di ora fra gli Stati membri dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE 173/97

Direttiva nel complesso

"Il Regno Unito, benché la proposta di ottava direttiva concernente l'ora legale non gli ponga problemi quanto al merito, ritiene che, per motivi connessi con la sussidiarietà, sia meglio trattare le disposizioni degli Stati membri relative all'ora legale in una raccomandazione".

DICHIARAZIONE 174/97

Dichiarazione della Commissione

Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)

La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del Comitato di contatto. Essa fornirà informazioni in modo appropriato e tempestivo.

DICHIARAZIONE 175/97

Dichiarazione della delegazione francese

La delegazione francese sottolinea l'importanza da essa attribuita alla prevenzione delle operazioni di dislocazione mediante le quali una emittente potrebbe cercare di sottrarsi alle norme ad essa applicabili nello Stato membro verso il quale essa trasmette esclusivamente o principalmente.

Rileva che la presente posizione comune conferma la possibilità per lo Stato membro interessato di prendere provvedimenti contro tale emittente, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Ritiene che tale questione, considerata la sua importanza, debba continuare ad essere esaminata attentamente sino all'adozione definitiva della direttiva, in particolare nel corso delle discussioni che si svolgeranno tra il Consiglio e il Parlamento, al fine di fornire tutte le garanzie atte a rafforzare la prevenzione di siffatte pratiche.

DICHIARAZIONE 176/97

Dichiarazione della delegazione francese

Articolo 1, lettera a)

La delegazione francese sottolinea che è urgente stabilire un quadro giuridico comunitario applicabile ai programmi audiovisivi forniti su richiesta individuale e dietro pagamento. Tale quadro dovrebbe basarsi sulle disposizioni pertinenti della presente direttiva, che disciplina tutte le forme di trasmissione al pubblico di programmi audiovisivi.

DICHIARAZIONE 177/97

Dichiarazione della delegazione francese

La delegazione francese ritiene che, a motivo dell'esclusione dei nuovi servizi dal campo d'applicazione della presente direttiva, sia urgente stabilire un quadro giuridico comune per tali servizi. Auspica che la Commissione elabori entro la fine del primo semestre 1997 proposte d'azioni volte ad adottare l'insieme delle norme comunitarie esistenti per questo nuovo tipo di servizi. Dette proposte dovranno segnatamente trattare la pubblicità e la televendita, la tutela dei minori e i contenuti culturali.

DICHIARAZIONE 178/97

Dichiarazione della delegazione francese

La delegazione francese considera che il Comitato di contatto, che ha lo scopo di agevolare l'effettiva attuazione dell'insieme delle disposizioni della presente direttiva, avrà segnatamente il compito di sorvegliare che non sia aggirata la norma relativa alla competenza del paese di emissione di cui all'articolo 2 della direttiva e di prevenire eventuali dislocazioni, contrarie all'obiettivo delle nuove disposizioni dell'articolo 2.

DICHIARAZIONE 179/97

Dichiarazione della delegazione tedesca

Nel contesto della direttiva modificata sulla televisione, la delegazione tedesca non ravvisa l'esigenza di votare a favore di un nuovo meccanismo comunitario per le opere europee (Fondo di garanzia) (considerando n. 26). Tale considerazione lascia del tutto impregiudicata la posizione che la delegazione tedesca riterrà di assumere in seguito.

DICHIARAZIONE 180/97

Dichiarazione della delegazione belga

La delegazione belga sottolinea l'importanza che annette all'estensione della competenza dello Stato ricevente ai casi di grave violazione delle disposizioni fondamentali della direttiva, come pure ad una maggiore precisazione dei criteri di riferimento allo scopo di evitare le dislocazioni.

Deplora il fatto che i nuovi servizi audiovisivi come il "video on demand", non rientrino nel campo d'applicazione della direttiva attuale. Questa lacuna mantiene un vuoto giuridico propizio a discriminazioni ingiustificate o a taluni sviamenti, e comporterà altresì che i nuovi servizi audiovisivi saranno disciplinati in altre sedi, come un qualsiasi servizio, senza tener conto della loro specificità culturale.

Essa deplora il fatto che i canali di autopromozione siano autorizzati a trasmettere altre forme di pubblicità poiché teme uno sviamento di introiti pubblicitari a danno degli altri canali.

Infine la delegazione belga rileva con disappunto che il principio del rispetto delle convinzioni filosofiche (che consente di difendere la laicità) non è riconosciuto degno di protezione allo stesso titolo delle convinzioni religiose e politiche come previsto agli articoli 12 e 22 bis.

DICHIARAZIONE 181/97

"Il Consiglio e la Commissione confermano che le disposizioni relative agli intervalli previsti per la mungitura delle vacche in lattazione di cui al capitolo I, punto A, paragrafo 7, lettera b) dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, continuano ad applicarsi durante il loro soggiorno nei punti di sosta, tenuto conto delle definizioni della nozione di "punto di sosta" e di "viaggio" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e g) della direttiva suddetta."

DICHIARAZIONE 182/97

"Il Consiglio chiede alla Commissione di sondare la possibilità di adottare misure particolari concernenti i punti di sosta per gli animali riproduttori, tenendo conto della qualifica sanitaria elevata di tali animali, e di presentare una relazione quanto prima."

DICHIARAZIONE 183/97

"La Commissione dichiara che le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma non ostano ad una interpretazione della direttiva 85/73/CEE (modificata dalla direttiva 96/43/CE), e principalmente del suo allegato C, secondo cui gli Stati membri percepiscono i diritti per il controllo degli animali vivi non al luogo di destinazione bensì al luogo di origine."

DICHIARAZIONE 184/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Gli Stati membri in sede di Consiglio chiedono alla Commissione di trasmettere loro con la massima sollecitudine l'elenco degli enzimi, microorganismi e relativi preparati i cui fascicoli, presentati a norma della direttiva 93/113/CE, sono stati dichiarati non ammissibili dal Comitato permanente degli alimenti per animali ai sensi della direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

La Commissione prende atto della richiesta.

DICHIARAZIONE 185/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Gli Stati membri in sede di Consiglio si impegnano a adottare le misure necessarie a garantire che gli enzimi, microorganismi e relativi preparati i cui fascicoli sono stati dichiarati non ammissibili siano ritirati dal mercato nei rispettivi territori entro sei mesi dalla data di trasmissione degli elenchi da parte della Commissione; essi informeranno gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni revocate.

DICHIARAZIONE 186/97

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMMISSIONE

"Su richiesta della delegazione danese, la Commissione assicura che la presente modifica non sopprime l'attuale pratica, in base alla quale gli Stati membri utilizzano i dati contabili relativi alle aziende nazionali che partecipano alla rete a fini di analisi economica e statistica."

DICHIARAZIONE 187/97

"La delegazione greca si dice d'accordo sul principio e sulle misure della proposta di regolamento del Consiglio volta a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele.

Essa ritiene però che nella presente proposta non si tenga conto di alcune questioni importanti quali, in particolare, gli altri prodotti dell'alveare, le malattie come la nosemiosi, l'acariosi e la peste americana, come pure della possibilità di cofinanziare studi concernenti la struttura del settore apicolo.

Poiché tali questioni sono rivendicazioni essenziali degli apicoltori, la delegazione greca dichiara che continuerà a adoperarsi affinché siano prese in considerazione e invita la Commissione a riesaminare la sua posizione e a far sì che si trovi una soluzione al riguardo."

DICHIARAZIONE 188/97

Articolo 2:

"La Commissione è disposta a collaborare con gli Stati membri per la preparazione dello studio sulla struttura del settore apicolo in modo che si possa disporre di studi armonizzati a livello comunitario."

DICHIARAZIONE 189/97

"La delegazione spagnola desidera che si prenda atto della sua preoccupazione per la mancanza di precisione del regolamento in merito alla verifica dei prezzi di mercato del miele e degli altri prodotti apicoli. Essa sottolinea in particolare l'assenza di misure di controllo dei prezzi d'importazione e considera la sorveglianza dei prezzi una misura indispensabile per l'elaborazione della relazione che la Commissione deve presentare ogni tre anni al Consiglio e al Parlamento in applicazione dell'articolo 6, relazione che deve contenere dati precisi e dettagliati sui volumi e sui prezzi delle importazioni."

DICHIARAZIONE 190/97

Articoli 2, 3 e 4

"Il Consiglio e la Commissione sottolineano che le quantità massime di residui possono essere stabilite conformemente alle seguenti procedure:

- 1) quantità massime di residui "in senso pieno", stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE o dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE;
- 2) quantità massime di residui provvisorie, stabilite nell'intera Comunità conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- 3) quantità massime di residui temporanee, stabilite conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c) delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE o dell'articolo 5 ter, paragrafo 3, lettera c) della direttiva 90/642/CEE.

In ragione della loro natura, le quantità massime di residui temporanee di cui al punto (3) possono essere utilizzate laddove ancora non vi sono quantità massime di residui armonizzate, e dopo che si è dimostrato impossibile risolvere eventuali problemi commerciali attraverso la procedura volta a stabilire tolleranze nazionali "d'importazione" su base volontaria. Qualora si siano verificati problemi commerciali e la procedura di cui al punto 3) abbia portato alla fissazione di quantità massime di residui temporanee, la Commissione esaminerà la possibilità di includere le sostanze attive in questione nel suo prossimo programma prioritario, ai fini di una revisione delle sostanze attive nel quadro della direttiva 91/414/CEE.

Per migliorare la trasparenza, la Commissione prevede di includere le quantità massime di residui provvisorie stabilite nell'intera Comunità e le quantità massime di residui temporanee nello stesso allegato delle quantità massime di residui "in senso pieno". La formulazione di questo allegato sarà tale da far emergere chiaramente secondo quale procedura è stata stabilita una quantità massima di residui."

DICHIARAZIONE 191/97

Articoli 2 e 3

"Il Consiglio e la Commissione convengono che, nel quadro dell'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, il paese che suddivide in partite i prodotti provenienti da un paese terzo, mantenendo le indicazioni relative alla loro origine, non è considerato lo Stato membro d'origine di tali prodotti."

DICHIARAZIONE 192/97

Articolo 4

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nell'applicare l'articolo 5 ter, paragrafo 1, un paese che suddivide in partite i prodotti provenienti da un paese d'origine, mantenendo le indicazioni di quest'ultimo, non è considerato lo Stato membro di origine di tali prodotti."

DICHIARAZIONE 193/97

Dichiarazione relativa alla direttiva

"Il Consiglio e la Commissione ricordano la dichiarazione relativa all'articolo 1, paragrafo 4 fatta all'atto dell'adozione della direttiva 90/642/CEE (cfr. doc. 10001/90 pag. 4)."

DICHIARAZIONE 194/97

Dichiarazione relativa alla direttiva

"Le delegazioni italiana e spagnola considerano che i prodotti contemplati nelle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE costituiscono solo una parte della dieta dei lattanti e dei bambini e che quindi, in linea di principio, un'azione di prevenzione debba riguardare tutti i prodotti, ivi compresi quelli coperti dalla presente direttiva.

Pertanto, le delegazioni italiana e spagnola ritengono che la Commissione, nel quadro delle iniziative che intende assumere in questo settore, debba esaminare in modo generale i problemi dell'alimentazione dei bambini per quanto concerne i residui delle sostanze che potrebbero risultare nocivi alla loro salute e presentare delle proposte che tengano conto in modo adeguato e coerente di tali problemi."

DICHIARAZIONE 195/97

Dichiarazione relativa alla direttiva

La Repubblica federale di Germania sottolinea che attraverso il presente progetto di direttiva, fondato sull'articolo 43 del trattato CE, possono essere adottate soltanto regolamentazioni per i prodotti che rientrano nell'allegato II del trattato CE. Gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non rientrano nel suddetto allegato. Di conseguenza, non è possibile prendere in considerazione una procedura di conciliazione fondata sull'articolo 43 del trattato CE. In questo caso, invece, si dovrebbe adottare come base giuridica l'articolo 100 A. La Repubblica federale di Germania ritiene pertanto importante prendere atto che questo progetto di direttiva non incide sull'attuale situazione giuridica degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini."

DICHIARAZIONE 196/97

Dichiarazione relativa alla direttiva

"La Commissione presenterà al Comitato permanente per i prodotti alimentari quanto prima e non oltre il 1° gennaio 1999 proposte appropriate concernenti gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, come previsto all'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e all'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini."

DICHIARAZIONE 197/97

Dichiarazione della Commissione sul PPO IV

Entro il 31 dicembre 1999 la Commissione presenterà al Consiglio un'analisi sull'evoluzione degli stock e sulle risorse finanziarie necessarie per accompagnare le misure di ristrutturazione della flotta dopo il 1° gennaio 2000.

DICHIARAZIONE 198/97

Dichiarazione della Commissione relativa alla realizzazione degli obiettivi del PPO III

La Commissione prepara la sua comunicazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi pluriennali di orientamento di terza generazione (PPO III) scaduti il 31.12.1996.

Per gli Stati membri che non avranno soddisfatto i loro obblighi entro i termini stabiliti, la Commissione ricorda, conformemente all'analisi del Servizio giuridico del Consiglio in data 12 marzo 1997, che gli obiettivi del PPO III dovranno essere pienamente rispettati secondo le norme stabilite da tali programmi.

Inoltre la Commissione si riserva il diritto di avviare le opportune procedure nei confronti degli Stati membri che non rispettino gli obiettivi formulati nei precedenti programmi pluriennali di orientamento.

DICHIARAZIONE 199/97

Dichiarazione della Commissione relativa all'allegato 2

La nota 1 dell'allegato 2 è intesa a proteggere gli stock maggiormente in pericolo mediante l'adozione di un tasso pilota del 30% da applicare agli stock critici.

Il tasso si applica quando le catture di stock a rischio di esaurimento superano il 5%.

Le riduzioni necessarie dello sforzo di pesca corrispondono quindi al prodotto del tasso pilota del 30% e del peso relativo degli stock critici nelle catture.

Esempio: le catture in un'attività di pesca sono composte di:

10% di stock a rischio di esaurimento (DR)
30% di stock sovrasfruttati (OF)
60% di stock non critici (altri)

In questo caso le catture di stock DR sono superiori al 5% (nota 1) e il tasso pilota è pertanto del 30%. La riduzione necessaria dello sforzo di pesca per questa attività di pesca si calcola pertanto come segue:

$$\text{ERT} = \text{RR} \times \text{W}$$

$$\text{ERT} = 30\% \times [10\% + 30\%] = 12\%$$

DICHIARAZIONE 200/97

Dichiarazione della delegazione danese

La sovraccapacità è il problema più grave nel campo della politica comune della pesca. Tra le conseguenze della sovraccapacità si possono citare:

- la pressione economica sui pescatori che li induce a accrescere le loro attività di pesca in modo da assicurare la propria sopravvivenza economica;
- la pressione sugli stock ittici attrattivi, con conseguente eccesso di pesca ed esaurimento degli stock;
- gli scarti volti ad aumentare il valore delle quote e delle catture;
- le difficoltà di controllo e di sorveglianza della pesca;
- i dati insufficienti sulle catture.

I programmi di sviluppo pluriennali costituiscono uno strumento decisivo per ridurre ed eliminare la sovraccapacità nel settore della pesca comunitaria.

Purtroppo l'adozione da parte del Consiglio del PPO IV non garantisce alcun adeguamento strutturale in quanto esso presenta le seguenti carenze essenziali.

Il PPO IV non assicura il necessario adeguamento della capacità. La possibilità di ricorrere a un adeguamento dello sforzo di pesca significa che non è garantito un adeguamento strutturale delle flotte pescherecce. Si potrà mantenere la sovraccapacità e si continuerà ad esercitare una pressione eccessiva per lo sfruttamento degli stock ittici centrali.

Il ricorso allo sforzo di pesca come strumento di adeguamento renderà difficile seguire e confrontare l'evoluzione negli Stati membri. Aumenta così l'incertezza sul fatto che gli obiettivi del programma siano realizzati in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio non ha stabilito i provvedimenti da adottare nel caso che uno Stato membro non raggiunga gli obiettivi. In questo modo non sussiste sufficiente certezza che tutti gli Stati membri si sforzeranno affinché gli obiettivi siano raggiunti.

Il Consiglio non ha preso posizione in merito alle conseguenze derivanti da una carente realizzazione del PPO III. In tal modo gli Stati membri che non hanno proceduto a adeguamenti ottengono un vantaggio immediato. Secondo la delegazione danese, gli obblighi derivanti dal PPO III continuano ad essere giuridicamente vincolanti e devono essere assolti completamente sotto forma di adeguamento delle capacità.

In conseguenza delle carenze del PPO IV non è sicuro che si raggiunga l'effetto previsto sulla futura evoluzione degli stock. C'è da aspettarsi che il Consiglio sia costretto tra non molto a rivedere i programmi di orientamento.

La delegazione danese giudica tuttavia assolutamente indispensabile che i programmi di sviluppo delle flotte rientrino nella politica comune della pesca. Su questa base essa vota a favore della proposta di compromesso nonostante le carenze sostanziali.

DICHIARAZIONE 201/97

Dichiarazione della delegazione irlandese

La delegazione irlandese dichiara che per l'Irlanda la presente decisione non pregiudica le limitazioni dello sforzo di pesca stabilite dai regolamenti del Consiglio nn.1275/94, 685/95 e 2027/95.

DICHIARAZIONE 202/97

1. La delegazione del Regno Unito esprime voto contrario all'adozione della decisione del Consiglio che fissa obiettivi e modalità per ridurre ulteriormente le flotte pescherecce nel periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2001.
2. Sebbene il Regno Unito riconosca la necessità di un'azione per instaurare un miglior equilibrio tra le flotte degli Stati membri e le popolazioni ittiche disponibili, le misure convenute dal Consiglio devono essere eque, fattibili e trasparenti nei loro effetti. Il Regno Unito reputa che le percentuali di riduzione siano eccessive rispetto a quanto è risultato realistico e possibile negli ultimi anni e che il testo attuale non sia sufficientemente chiaro su alcuni punti chiave, fra cui le disposizioni applicabili allorché gli Stati membri optano per l'introduzione di controlli dello sforzo di pesca, il trattamento da riservare ai pescherecci che utilizzano attrezzi da pesca fissi e le condizioni per quanto riguarda i pescherecci d'alto mare. Il Regno Unito desidererebbe anche un campo d'applicazione più ampio per l'esonero dei piccoli pescherecci costieri ed una diversa base per il calcolo della media ponderata di riduzioni nelle attività di pesca miste.
3. Il Regno Unito richiama inoltre l'attenzione sulle difficoltà di applicazione derivanti dal fatto che una parte considerevole della sua flotta che utilizza quote appartenenti al Regno Unito apporta vantaggi scarsi, se non nulli, alle comunità di pesca britanniche. Tale problema dovrebbe essere risolto senza indugio, come proposto dal Regno Unito.

DICHIARAZIONE 203/97

1. La Svezia prende atto della spiegazione fornita dalla Commissione riguardo alla riduzione dello sforzo di pesca del merluzzo bianco del Baltico in base alla quale, a suo parere, un programma di riduzione dello sforzo può essere realizzato riducendo il tempo di permanenza in mare.
2. Infatti, ridurre di un giorno (24 ore) per settimana la permanenza in mare, corrisponde su base annua ad una riduzione del 14% della capacità di pesca.
3. Resta inteso che il punto di partenza per il calcolo della riduzione dello sforzo di pesca sarà il livello dello sforzo di pesca necessario per sfruttare appieno i contingenti esistenti.

DICHIARAZIONE 204/97

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione:

"Il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che in taluni Stati membri le norme relative alle esposizioni mediche e alle qualifiche delle persone coinvolte in pratiche radiologiche possono essere adottate da organismi governativi o da organismi non governativi riconosciuti. Il Consiglio e la Commissione ricordano che, conformemente al trattato, gli Stati membri sono soggetti a vincoli per quanto riguarda i risultati da conseguire mediante una direttiva, mentre sono liberi di scegliere la forma e i metodi per conformarsi alle disposizioni della medesima."

DICHIARAZIONE 205/97

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito:

"La delegazione del Regno Unito dichiara che l'articolo 3, paragrafo 1, è destinato ad essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio (norme fondamentali di sicurezza). La particolare formulazione dell'articolo 3, paragrafo 1, è appropriata soltanto per le esposizioni mediche e lascia impregiudicata l'interpretazione della prescrizione di principio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva relativa alle norme fondamentali di sicurezza."

DICHIARAZIONE 206/97

Dichiarazione della delegazione tedesca:

"La delegazione tedesca dichiara che l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) non è vincolante per i singoli regolamenti di "nuovi tipi di pratiche che comportano esposizioni mediche", che sono giustificati da leggi, ordinanze o disposizioni amministrative generali."

DICHIARAZIONE 207/97

Articolo 1 nel complesso

La Commissione dichiara di ritenere le deroghe non limitate nel tempo contrarie ai principi della normativa comunitaria.

DICHIARAZIONE 208/97

Articolo 1, punto 3, terzo trattino; punto 5, terzo trattino; punto 6, secondo trattino; punto 7, quinto trattino; punto 12, quarto trattino; punto 15, quinto trattino

La Commissione dichiara di voler procedere alla revisione di tali deroghe in base ai risultati degli esami che essa effettuerà sul trattamento degli oli usati.

DICHIARAZIONE 209/97

Articolo 1, punto 7, sesto trattino

La Commissione dichiara che tale deroga sarà esaminata ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato.

DICHIARAZIONE 210/97

Articolo 1, punto 7, sesto trattino

La delegazione irlandese dichiara che ai sensi dell'articolo 93 del trattato fu comunicata alla Commissione una concessione di accisa nel 1983.

DICHIARAZIONE 211/97

Articolo 2 nel complesso

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che esamineranno con favore la proroga delle deroghe di cui all'articolo 2 se taluni Stati membri continueranno a beneficiare di deroghe analoghe nell'articolo 1.

DICHIARAZIONE 212/97

Articolo 2, punto 1, primo trattino; punto 7; punto 8, primo trattino; punto 9, secondo trattino; punto 11

La Commissione dichiara di voler procedere alla revisione di tali deroghe in base ai risultati degli esami che essa effettuerà sul trattamento degli oli usati.

DICHIARAZIONE 213/97

Articolo 2, punto 1, secondo trattino; punto 5, primo trattino; punto 8, secondo trattino; punto 10, secondo trattino

La Commissione dichiara che tali deroghe permarranno solo sino a quando ciò sarà necessario, in attesa dell'attuazione delle proposte relative alle imposte sull'energia.

DICHIARAZIONE 214/97

Articolo 3 nel complesso

La Commissione dichiara che le deroghe di cui al presente elenco saranno esaminate per stabilirne la compatibilità con le disposizioni del trattato. L'autorizzazione temporanea concessa non significa che sia stata adottata una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro delle medesime e lascia impregiudicato l'esito dello studio relativo agli articoli 92 e 93.

DICHIARAZIONE 215/97

Articolo 3 nel complesso

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che, se l'esame delle deroghe di cui all'articolo 3 da parte dei servizi della Commissione si concluderà in modo soddisfacente, esamineranno con favore una proroga di dette deroghe nel caso in cui taluni Stati membri continuassero ad essere autorizzati ad avvalersi di deroghe analoghe contenute negli articoli 1 o 2.

DICHIARAZIONE 216/97

Articolo 3, punto 3

La delegazione olandese dichiara che la sua richiesta di aliquote differenziate per il gasolio è motivata da circostanze specifiche. I Paesi Bassi considerano necessario, nel contesto della politica in materia di ambiente e di mobilità, aumentare l'aliquota dell'accisa sul gasolio per le autovetture private. Tenuto conto della situazione internazionale, i Paesi Bassi non ritengono attualmente opportuno aumentare nella stessa misura l'accisa sul gasolio per gli automezzi pesanti. I Paesi Bassi si impegnano tuttavia a non ricorrere alla deroga per ridurre l'aliquota dell'accisa sul gasolio per automezzi pesanti.

DICHIARAZIONE 217/97

Articolo 1

"La Commissione dichiara che nelle sue relazioni annuali sulla politica della concorrenza tratterà l'applicazione delle soglie previste all'articolo 1."

DICHIARAZIONE 218/97

Articolo 1

"La Commissione dichiara che per rispondere alla richiesta del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale di ottenere una relazione sull'effetto della regola dei due terzi, essa chiederà agli Stati membri di informarla, se possibile, delle operazioni notificate conformemente alle legislazioni nazionali applicabili al controllo delle concentrazioni unicamente ai fini di detta regola."

DICHIARAZIONE 219/97

Articolo 1

Paragrafo 4

"Il Consiglio conviene che per la stesura della relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione dovrà in particolare raccogliere presso gli Stati membri, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali, informazioni relative alle concentrazioni notificate in più di uno di essi. In questo contesto sarebbe in particolare utile che gli Stati membri trasmettessero semestralmente alla Commissione l'elenco delle concentrazioni notificate conformemente alla loro legge nazionale. Sarebbe ugualmente opportuno che nel loro formulario nazionale di notifica prevedessero l'obbligo delle parti notificanti di indicare in quali altri Stati membri deve essere notificata la concentrazione e ciò al fine di poterne informare la Commissione."

DICHIARAZIONE 220/97

Articolo 1

"La Commissione dichiara che la stretta e regolare collaborazione degli Stati membri, nel rispetto della loro legislazione nazionale e nel senso di quanto indicato sopra dal Consiglio, le sembra essenziale al fine della elaborazione di una relazione utile. Essa completerà tale informazione rivolgendosi direttamente alle imprese, se del caso sulla base dell'articolo 11 del regolamento."

DICHIARAZIONE 221/97

Articolo 2, paragrafo 4

"La Commissione dichiara che in linea di massima non ha l'intenzione di usare il suo potere di revoca di un'esenzione concessa nell'ambito del presente regolamento, conformemente all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato.

Essa lo farà solo in casi eccezionali, in particolare quando il comportamento concorrenziale delle società madri offrirà loro la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione. Nell'esercizio del suo potere di revoca di un'esenzione, la Commissione terrà conto, in linea con il principio di proporzionalità, del tempo trascorso dalla data in cui l'esenzione è stata concessa, dell'impatto della revoca sull'investimento effettuato dalle parti e delle conseguenze sul funzionamento dell'impresa comune.

La Commissione terrà parimenti conto di ogni proposta di modifica presentata dalle parti che possa risolvere il problema di concorrenza in questione.

La Commissione ricorda comunque che i poteri di cui dispone in virtù dell'articolo 86 del trattato rimangono integralmente applicabili qualora fosse constatato un abuso in seguito a una deroga concessa nel contesto dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato."

DICHIARAZIONE 222/97

Articolo 3, paragrafo 2

"La Commissione dichiara che il presente regolamento non si applica ai consorzi nel settore dei trasporti marittimi."

DICHIARAZIONE 223/97

Articolo 3, paragrafo 2

"La delegazione del Regno Unito dichiara che il suo accordo sull'estensione del campo d'applicazione del presente regolamento alle imprese cooperative comuni non pregiudica la sua posizione rispetto a qualsiasi futura proposta volta a estendere i regolamenti che attuano gli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti aerei al di fuori della Comunità."

DICHIARAZIONE 224/97

Articolo 22, paragrafo 1

- 1) "La Commissione dichiara che continuerà ad adoperarsi per giungere a un'applicazione più decentrata degli articoli 85 e 86 del trattato e a una migliore divisione dei compiti tra essa stessa e gli Stati membri in questo settore.
- 2) La Commissione rileva che spetta normalmente alle autorità nazionali preposte alla concorrenza controllare le imprese comuni a pieno titolo che non rientrano nelle soglie previste dal regolamento "concentrazioni", imprese comuni definite dall'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento concentrazioni che non hanno una dimensione comunitaria. Il potere residuo di applicare il regolamento n. 17 o altri regolamenti di applicazione alle imprese comuni che non rientrano nelle soglie è limitato alle imprese comuni che possono avere un effetto sensibile sul commercio tra Stati membri. Qualora un'autorità nazionale intenda vietare un'operazione a motivo della creazione di una posizione dominante da parte dell'impresa comune stessa, o in base alle norme nazionali in materia di controllo delle concentrazioni o a prassi restrittive, la questione della concessione di una deroga da parte della Commissione a titolo dell'articolo 85, paragrafo 3 non si presenta più. L'applicazione del regolamento n. 17 sarebbe pertinente solo se una decisione di divieto progettata poggiasse su una restrizione di concorrenza risultante dal coordinamento delle imprese madri fuori dall'impresa comune (effetto indotto o "spill over"). A tale proposito la Commissione dichiara che lascerà per quanto possibile agli Stati membri la competenza per valutare tali operazioni. In questo contesto si rinvia alla comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le autorità degli Stati membri preposte alla concorrenza.
- 3) La Commissione dichiara che proseguirà con determinazione gli sforzi già compiuti, in termini di procedure e di organizzazione interna, affinché le imprese comuni a pieno titolo che non rientrano nel presente regolamento siano esaminate entro un termine e secondo modalità quanto più vicine possibile a quelle previste dal presente regolamento. Tuttavia non potrà essere realizzata un'identità di trattamento, in particolare a causa delle norme procedurali in vigore e delle risorse limitate di cui dispone la Commissione in questo settore. La Commissione invierà ogni anno alle autorità competenti degli Stati membri una relazione sulla durata e le modalità di esame delle imprese comuni a pieno titolo che non rientrano nel presente regolamento, sforzandosi di mettere in evidenza i progressi realizzati in materia di convergenza durante l'anno precedente."

DICHIARAZIONE 225/97

Articolo 23, secondo comma

"La Commissione dichiara che il termine per la presentazione degli impegni che devono essere presi in considerazione in una decisione fondata sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) non deve superare le tre settimane dalla data di ricevimento della notifica."
